

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bilancio 2016: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Per i soggetti "solari" **questo significa che l'assemblea si dovrà tenere entro il 02.05.2017** (in considerazione del fatto che l'originaria scadenza è il 30.4 che cade di domenica ed il giorno successivo, ovvero il 1.5 è festa nazionale). **E' possibile prevedere, statutariamente, un termine maggiore**, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 29.6.2017), **in due ipotesi**: i) **società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero"**; ii) **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.). Nel contesto della presente circolare verranno schematizzati **i termini degli adempimenti** (civilistici e fiscali) **connessi al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi **in cui l'assemblea di approvazione si tenga**: i) **in caso di termini ordinari, in data 02.05.2017**; ii) **in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2017** (180 giorni dal 31.12.2016). E' bene rammentare, infine, che **i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento**: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata **nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 02.05.2017** (ovvero 29.06.2017 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2016 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, **successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica**.

Premessa

L'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i soggetti "solari" **questo significa che, per il periodo di imposta 2016, l'assemblea si dovrà tenere entro il prossimo 02.05.2017.**

OSSERVA

I 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in verità, **scadono il 30.4.2017, che cade di domenica.** Ai sensi dell'art. 2963 co. 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, "*se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo*".¹ Si ritiene, quindi, legittima una eventuale convocazione dell'assemblea il primo giorno feriale successivo al 30.4.2017, ovvero il 2.5.2017 (in quanto il 1.05.2017 è festa nazionale).

Nello statuto, peraltro, è **possibile prevedere un termine maggiore**, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2016), **in due ipotesi:**

- **società obbligata alla redazione del bilancio consolidato** "ovvero";
- **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

OSSERVA

Lo **statuto** assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'art. 2364, co. 2, secondo periodo, c.c. riconosce allo stesso la **possibilità di prevedere un maggior termine**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso in cui la società sia tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**, ovvero lo richiedano **particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale**

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni

Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni

¹ L'art. 1187 c.c., inoltre, dispone che "il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione". A fronte di ciò, al principio di cui all'art. 2963 c.c. è stata attribuita valenza generale (Cass. 1.12.2010 n. 24375). Allo stesso modo, si è sottolineato come l'art. 1187 co. 2 c.c. sia suscettibile di essere "inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo" (così Cass. 12.5.2015 n. 9572).

finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
Società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile.
Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili, come l'adozione degli Ias.
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero).
Cause di forza maggiore (ad es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorzio le poste rilevanti.

Con **comunicato stampa 16.1.2017**, il **CNDCEC** ha affermato che **l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali può determinare il ricorso all'art. 2364 co. 2 c.c., per le spa, e all'art. 2478-bis co. 1 c.c., per le srl, ai fini dell'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, in presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società. Infatti, l'approvazione a fine 2016 dei principi contabili può comportare l'esigenza di approfondimenti ed analisi che possono richiedere un adeguamento del sistema amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.

OSSERVA

Ad ogni modo, è bene precisare che **i motivi della proroga devono essere accertati** dagli

amministratori e dagli stessi **segnalati nella relazione sulla gestione, oppure** – nel caso di redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata – **nella nota integrativa.**

Le date da ricordare

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) **connessi al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi **in cui l’assemblea di approvazione si tenga:**

- in caso di **termini ordinari, in data 02.05.2017** (120 giorni dal 31.12.2016);
- in caso di **proroga dei termini, in data 29.6.2017** (180 giorni dal 31.12.2016).

OSSERVA

I predetti termini riguardano esclusivamente **la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento**: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione **dell’assemblea entro il 02.05. 2017 (ovvero 29.06.2017)**, che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, **con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2016 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.**

Convocazione dell’assemblea dei soci nei termini ORDINARI

Per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ipotizzando che l’assemblea venga convocata per l’ultimo giorno utile (senza rinvio a 180 giorni), **coincidente con il 02.05.2017, avremmo la seguente tempistica:**

TERMINE ORDINARIO: 02.05.2017		
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2016
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo	02.04.2017 (termine che cade di domenica)
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo	02.04.2017 (termine che cade di domenica)
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		

Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	17.04.2017 (termine che cade in una festività)
Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	17.04.2017 (termine che cade in una festività)
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	24.04.2017
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	02.05.2017
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	22.05.2017
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	01.06.2017
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c. e dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS)	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	02.01.2018 (il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero il 30.9.2017, cade di sabato, con conseguente proroga al 2.10.2017)
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle imprese, diverse dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, il termine del 30.9.2017	16.1.2018 Occorrerebbe, invece, considerare il termine del 17.1.2018 qualora si

bilancio sulla base dei nuovi principi contabili OIC	<p>è stato prorogato di 15 giorni dall'art. 13-bis co. 1 del DL 30.12.2016 n. 244 conv. L. 27.2.2017 n. 19 (c.d. "milleproroghe"). Occorre, quindi, riferirsi alla data del 16.10.2017 (in quanto il 15.10.2017 cade di domenica).</p> <p>Peraltro, il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, del 30.9.2017, cade di sabato. Appare, quindi, possibile anche sostenere che la proroga del suddetto termine possa decorrere dal 2.10.2017, dovendo di conseguenza considerarsi quale termine ultimo il 17.10.2017.</p>	optasse per l'interpretazione che fa decorrere la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2.10.2017.
--	--	---

Convocazione dell'assemblea dei soci nei termini PROROGATI

Come sopra anticipato, gli **statuti delle società possono attribuire agli amministratori**, in determinate circostanze, la **possibilità di rinviare la convocazione dell'assemblea di bilancio oltre l'ordinario termine di 120 giorni, comunque non superiore a 180 giorni**.

Per il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (con rinvio a 180 giorni) **coincidente con la data del 29.6.2017** (180° giorno dal 31 dicembre 2016), **avremmo la seguente tempistica:**

TERMINE ORDINARIO: 29.6.2017		
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2016
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve di-	30.5.2017

Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori	discuterlo	
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.5.2017
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14.06.2017
Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14.06.2017
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	21.06.2017
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	29.06.2017
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	19.07.2017
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	31.07.2017 Termine così prorogato ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DPR 558/99

<p>Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c. e dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS)</p>	<p>Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>02.01.2018 (il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero il 30.9.2017, cade di sabato, con conseguente proroga al 2.10.2017)</p>
<p>Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle imprese, diverse dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili OIC</p>	<p>Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, il termine del 30.9.2017 è stato prorogato di 15 giorni dall'art. 13-bis co. 1 del DL 30.12.2016 n. 244 conv. L. 27.2.2017 n. 19 (c.d. "milleproroghe"). Occorre, quindi, riferirsi alla data del 16.10.2017 (in quanto il 15.10.2017 cade di domenica).</p> <p>Peraltro, come sopra già evidenziato, il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, del 30.9.2017, cade di sabato. Appare, quindi, possibile anche sostenere che la proroga del suddetto termine possa decorrere dal 2.10.2017, dovendo di conseguenza considerarsi quale termine ultimo il 17.10.2017.</p>	<p>16.1.2018 Occorrerebbe, invece, considerare il termine del 17.1.2018 qualora si optasse per l'interpretazione che fa decorrere la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2.10.2017.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO